

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2003

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2108) EUFEMI ed altri. – Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino

(2289) TESSITORE ed altri. – Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: «Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino»)

PRESIDENTE	Pag. 3
COMPAGNA (UDC), relatore	4
SILQUINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	4
VALDITARA (AN)	3, 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2108) EUFEMI ed altri. – Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino

(2289) TESSITORE ed altri. – Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: «Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2108 e 2289.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, la cui richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata accolta dal Presidente del Senato.

Propongo pertanto di acquisire l'*iter* già svolto in sede referente alla nuova fase procedurale e di assumere quale testo base il testo unificato esaminato in sede referente, predisposto dal relatore, senatore Compagna.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 2108 e 2289.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento.

VALDITARA (AN). L'Università di Torino soffre di carenze strutturali. Mi ero già espresso negli stessi termini in sede di esame del disegno di legge concernente l'Università «La Sapienza» di Roma. Con l'emendamento 2.1 (nuovo testo) propongo di innalzare la quota del contributo destinato alla realizzazione di opere infrastrutturali dal 65 al 75 per cento. Tale incremento renderebbe più utile la celebrazione del centenario. Sono comunque disposto a ritirare l'emendamento qualora il relatore ne manifesti l'opportunità. Il mio auspicio è che nei prossimi provvedimenti celebrativi si dia ampio risalto soprattutto agli interventi di carattere permanente.

COMPAGNA, *relatore*. Invito il senatore Valditara a ritirare l'emendamento 2.1 (nuovo testo), alla luce delle considerazioni che ho già espresse in sede di relazione introduttiva, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.

SILIQVINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Tra l'altro, la quota del finanziamento che non è prevista in modo esplicito per la realizzazione di interventi infrastrutturali è in verità destinata anche al diritto allo studio. È per noi molto importante destinare parte delle risorse disponibili all'istituzione di borse di studio per gli studenti, e non solo ad eventi puramente celebrativi.

VALDITARA (AN). Alla luce di queste chiarificazioni che mi confortano molto, ritiro l'emendamento 2.1 (nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui il relatore ha presentato un emendamento.

COMPAGNA, *relatore*. L'emendamento 5.1 (nuovo testo), sostitutivo dell'intero articolo, è volto a ridefinire la copertura finanziaria del provvedimento. In proposito ricordo che all'approvazione dello stesso è peraltro subordinato il parere favorevole della 5^a Commissione permanente.

SILIQVINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 (nuovo testo), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn.2108 e 2289, che assumerà il seguente titolo: «Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino», come emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,50.

ALLEGATO

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE COMPAGNA
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2108 E 2289**Articolo 1.**

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di 7.000.000 di euro di cui 3.000.000 nell'esercizio finanziario 2003 e 4.000.000 nell'esercizio finanziario 2004.

Articolo 2.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realtà dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilità e i servizi di diritto allo studio anche in relazione all'allargamento europeo, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Torino particolarmente meritevoli;

d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:

1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula Magna nel Maneggio Chiabrese alla Cavallerizza;

2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocatione presso la ex Manifattura Tabacchi delle Facoltà di Scienze della formazione, Psicologia nonché della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;

3) la progettazione definitiva dell'insediamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di Farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;

4) la riapertura del Museo di antropologia criminale «Cesare Lombroso» e il restauro del Museo di anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;

5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di Medicina Sperimentale (Ospedale Molinette);

e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Torino ed all'eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;

f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Università degli studi di Torino;

g) alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici dell'Università di Torino.

2. Alla spesa per investimenti è destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui all'articolo 1.

EMENDAMENTI

2.1 (nuovo testo)

VALDITARA

Al comma 2, sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 2.250.000 per l'anno 2003 e a euro 3.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, pari complessivamente a euro 750.000 per l'anno 2003 e a euro 1.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Articolo 3.

Art. 3.

(Comitato promotore)

1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Università degli studi di Torino e composto altresì dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.

2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio di ministri.

4. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative di cui all'articolo 2.

5. Le celebrazioni sono poste sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Articolo 4.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Università degli studi di Torino.

2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Università degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Università, il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 5.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 7.000.000 di euro di cui 3.000.000 per l'anno 2003 e 4.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1 (nuovo testo)COMPAGNA, *relatore**Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.050.000 per l'anno 2003 e a euro 1.400.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, pari complessivamente a euro 1.950.000 per l'anno 2003 e a euro 2.600.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Articolo 6.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

